



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 89 del 2016

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
In riferimento al Verbale n.° 2016/58 CC NAS RG del 17.03.2016

Il Direttore Generale

Visto il verbale di contestazione n.° 2016/58 del 17.03.2016, ore 18:00, redatto, presso gli uffici del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Ragusa, dal M.A.s.UPS. CARUSO Vincenzo, in riferimento all'ispezione di carattere igienico-sanitaria del giorno 17.03.2016, ore 10:45, unitamente al pari grado CAPPÀ Marcantonio, presso la Casa di riposo per anziani all'insegna "**ROCCAPORENA**", sita a Modica in via Fosso Tantillo n.° 14, gestita dalla ditta omonima, di cui risulta titolare il Sig. ASSENZA Carmelo, nato a Ragusa il 16.07.1988 e residente a Modica in vico Pitino n.° 4;

Atteso che in seguito all'accertamento anzidetto è stata rilevata a carico dello stesso, nella sua qualità di Titolare della Casa di riposo "**ROCCAPORENA**", la violazione di cui al Regolamento CE n.° 852/2004, sanzionata dall'art. 6, comma 8, del D. Lgs. 6 novembre 2007, n.° 193 per "*avere omesso di predisporre le procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP (mancanza delle prescritte schede di verifica delle pulizie dei locali, monitoraggio temperature frigo, etc.) in quanto mai compilate*";

Considerato che per tale violazione, ai sensi del medesimo art. 6, comma 8, D. Lgs. n.° 193/07 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 1.000,00 a €. 6.000,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di €. 2.000,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il sopra detto verbale è stato notificato in data 24.03.2016, ore 16:30, presso la stazione dei carabinieri di Modica nelle mani del Sig. ASSENZA Carmelo, nella sua qualità, il quale ha dichiarato nulla, specificando la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di €. 2.000,00, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Visti gli scritti difensivi, presentati dal ricorrente Sig. ASSENZA Carmelo, nella qualità di Titolare della Casa di riposo "**ROCCAPORENA**", all'ASP di Ragusa, quale Autorità competente ed acquisiti al prot. gen. n.° E-0008408 del 01.04.2016;

Viste le controdeduzioni del Comando NAS, a firma del Luogotenente Salvatore Massa, acquisite da questa ASP con prot. gen. n.° E-0012003 del 03.05.2016, in cui lo stesso dichiara, *stante la palese ammissione delle proprie responsabilità del sig. Assenza Carmelo, il quale chiede di essere ammesso al beneficio del minimo edittale*, di esprimere il NULLA OSTA da parte dell'Ufficio;

Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. ASSENZA Carmelo, nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

La norma comunitaria introdotta dal Regolamento CE 852/2004 dispone all'art. 5 che "*gli operatori del settore alimentare predispongono, attuano e mantengono una o più procedure permanenti, basate sui principi del sistema HACCP*".

Tali procedure, atte ad identificare ogni pericolo e, conseguentemente, ad eliminarlo o, comunque, a ridurre i rischi nelle varie fasi della produzione, implica una particolare attenzione nella conservazione delle materie deperibili, attuando un controllo sul mantenimento delle temperature e della catena del freddo.

Nella struttura *de qua* il personale del Comando NAS di Ragusa ha rilevato la mancanza delle prescritte schede di verifica, per cui non si poteva provvedere al controllo delle temperature del frigo, delle pulizie degli ambienti e di tutte le attività oggetto dei controlli in ottemperanza a quanto previsto dal di controllo HACCP.

Il ricorrente ammette esplicitamente la violazione, chiedendo la riduzione della sanzione al minimo edittale, anche in considerazione della mancanza di precedenti violazioni dello stesso tenore nel quinquennio precedente.



Per i motivi sopra esposti, visto il parere favorevole del Comando NAS a ridurre la sanzione medesima come chiesto dal ricorrente in considerazione della ammissione di colpa palese dello stesso e della volontà di sanare l'illecito si può accogliere la suddetta richiesta.

Rilevata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 6 novembre 2007 n.° 193.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Al Sig. ASSENZA Carmelo, in premessa generalizzata, nella qualità di Titolare della Casa di riposo **"ROCCAPORENA"**, il pagamento della somma totale di €. 1.000,00 (euro mille/00) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale;

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: € 1.000,00;

Spese di accertamento e notificazione: € 50,00;

Bolli € 16,00

Per complessivi € 1.066,00 (euro millesessantasei/00)

da versare:

- quanto ad €. 1.000,00 tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: *"da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V"* nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione e della presente ordinanza;

- quanto ad €. 66,00 da pagare tramite c/c postale n.° 11685971 intestato all'ASP di Ragusa indicando le seguenti causale: *"spese istruttorie versate di contestazione verbale di contestazione n.° 2016/58 del 17.03.2016, del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute NAS di Ragusa"*;

E' fatto obbligo di esibire l'originale o trasmettere la copia della attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1. Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. **ASSENZA Carmelo** nato a Ragusa il 16.07.1988 e residente a Modica in vico Pitino n.° 4;

- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;

- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione (Comando Carabinieri NAS di Ragusa, via G. Perlasca n.° 2 Ragusa).

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, 21-11-2016

Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Arico

